

## 2. ITINERARI E PREZZI

### 2.1. *Itinerari*

I titoli di viaggio sono rilasciati per l'itinerario, per il treno e la classe richiesti dal passeggero, a condizione che siano previsti tra le soluzioni di viaggio offerte da Trenitalia.

Nel caso di interruzioni di linea, Trenitalia può autorizzare l'uso di un percorso alternativo alla stessa tariffa del viaggio originario, senza possibilità di effettuare fermate intermedie sul percorso deviato.

### 2.2. *Calcolo del prezzo a tariffa regionale*

Trenitalia determina i prezzi, a seguito di delibera regionale in materia tariffaria, in funzione della distanza e del tipo di servizio offerto.

Le distanze tra le stazioni dell'itinerario del viaggio sono quelle riportate nel Prontuario Ufficiale delle distanze chilometriche Trenitalia.

Le distanze sono determinate secondo gli scaglioni chilometrici previsti nelle singole tariffe.

Nel calcolo della distanza considerata per la determinazione dei prezzi si può non tener conto delle abbreviazioni di percorso determinate dalla realizzazione di nuove linee e di interventi infrastrutturali eseguiti su stazioni o sulla rete ferroviaria\*.

Sono previsti prezzi minimi per le singole tariffe: per le tariffe del gruppo 39 l'importo minimo applicabile, sia per la 1<sup>a</sup> che per la 2<sup>a</sup> classe, è corrispondente al prezzo intero del primo scaglione chilometrico.

Per singole relazioni e determinati servizi possono essere applicati prezzi differenziati, indipendentemente dalle distanze percorse dal passeggero.

Le tariffe regionali possono prevedere norme particolari per le quali si rimanda alle specifiche discipline regionali.

### 2.3. *Calcolo del prezzo a tariffa regionale con applicazione sovragionale*

I prezzi a tariffa regionale con applicazione sovragionale sono determinati secondo l'*Algoritmo proporzionale per prezzo* definito dalle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e deliberato da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

---

\* tale previsione è stata introdotta dal D.M. n.6925 del 1974.